

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO "STEFANO BERTACCO"**

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento del premio intitolato alla memoria di "Stefano Bertacco", già Senatore della Repubblica e Assessore del Comune di Verona, istituito allo scopo di mantenerne vivo il ricordo per l'esempio amministrativo, politico, umano e per l'attenzione profusa verso le persone più fragili e le nuove generazioni.

## **Art. 2 - Premi**

1. Sono istituiti sei premi annuali "Stefano Bertacco" dell'importo di cinquecento euro cadauno, al lordo di eventuali ritenute di legge, riservati ai destinatari di cui al successivo art. 3, distinti per l'attenzione, l'altruismo e l'opera concreti nei confronti delle persone deboli e bisognose, nel segno della generosità, della gratuità e della solidarietà, allo scopo di sensibilizzare e promuovere il volontariato soprattutto delle giovani generazioni, quale espressione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo.
2. L'importo unitario di cui al comma 1 potrà essere aggiornato con provvedimento della Giunta comunale al decorso di ogni quinquennio, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
3. I premi di cui al presente Regolamento non sono considerati prestazioni sociali agevolate.

## **Art. 3 - Destinatari**

1. I premi sono conferiti *una tantum* a sei giovani segnalati da enti del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e scuole statali/paritarie, ubicati nel territorio del Comune di Verona e nel numero massimo di una segnalazione per ente o scuola, in possesso dei seguenti requisiti entro il termine di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, a pena di esclusione:
  - residenza anagrafica nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni;
  - non avere compiuto il 26° anno di età.
2. Non possono essere destinatari dei premi di cui al comma 1 i giovani che ne siano stati già beneficiari in alcuna delle precedenti edizioni; inoltre, non sono ammesse autocandidature, doppie candidature né candidature proposte dall'eventuale coniuge o da parenti ed affini entro il quarto grado del giovane segnalato.

## **Art. 4 – Modalità di assegnazione dei premi**

1. Le candidature di cui all'art. 3 sono valutate da una Commissione giudicante nominata dal Sindaco composta da quest'ultimo in qualità di Presidente, dall'Assessore/a ai Servizi Sociali, dal/dalla Presidente della Commissione consiliare 5<sup>a</sup> per le Politiche Sociali, da una personalità individuata dal Sindaco che sia distinta/impegnata nel mondo del volontariato attinente l'ambito sociale e dal Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona (CSV), fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.
2. Le funzioni di Segretario verbalizzante dei lavori della Commissione sono espletate dal Dirigente responsabile del servizio interessato o da un dipendente del Comune di Verona designato dal medesimo Dirigente.
3. Non possono far parte della Commissione di cui al comma 1, coloro che siano:
  - legati da vincoli di coniugio o di parentela o affinità fino al quarto grado con alcuno dei giovani segnalati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
  - ricoprano qualsivoglia carica o facciano comunque parte, a qualsiasi titolo o qualità, degli organi, anche di controllo, degli enti del Terzo settore e scuole di cui all'art. 3.

4. I componenti la Commissione rendono apposita dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi di legge, circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente comma 3.
5. In caso di rilevata incompatibilità di cui al precedente comma 3 il componente della Commissione interessato viene sostituito da altro soggetto, individuato dal Sindaco, che sia distinto/impegnato nel mondo del volontariato attinente l'ambito sociale. In caso di incompatibilità del Sindaco, il medesimo viene sostituito dal Vicesindaco.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione avviene a titolo onorifico e, pertanto, non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
7. La Commissione valuterà le candidature sulla base delle particolari attività di solidarietà che le distinguono in termini di attenzione, altruismo e aiuto alle persone deboli e bisognose in ambito sociale, nel segno della generosità e sensibilizzazione verso le fragilità, della partecipazione attiva e continuativa, rappresentando un significativo esempio positivo per l'opinione pubblica e tendenti a farne emergere i valori morali.
8. Le determinazioni assunte dalla Commissione sono insindacabili ed inappellabili e gli interessati alla selezione ne accettano implicitamente i risultati.
9. Nel limite delle risorse finanziarie a ciò destinate, il premio è assegnato ai candidati risultati idonei utilmente collocati in graduatoria formata in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto da ciascuno di essi a seguito della valutazione di cui al comma 7. Nella definizione della graduatoria, nell'eventualità di parità di punteggio attribuito a due o più candidature la precedenza è determinata dalla minore età.
10. Nel caso in cui uno o più premi non venissero assegnati, il relativo ammontare sarà distribuito proporzionalmente tra i candidati idonei utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente comma 9. in base del punteggio ottenuto da ciascuno. In tale eventualità, l'ammontare complessivo del premio assegnato a ciascun beneficiario non potrà superare il doppio del valore unitario di cui all'art. 2.
11. Qualora per qualsiasi ragione dovessero residuare risorse, queste costituiranno economia di spesa.

#### **Art. 5 – Avviso pubblico**

1. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, Il Dirigente responsabile del servizio interessato approva annualmente l'Avviso pubblico per l'assegnazione dei premi, contenente, oltre alle modalità di presentazione delle domande ed eventuali altre prescrizioni, l'indicazione dell'ammontare delle risorse destinate al premio e dei criteri di assegnazione ai sensi dell'art. 4. Dell'Avviso sarà data diffusione con le modalità ritenute più opportune.

#### **Art. 6 – Candidature**

1. Gli enti del Terzo settore e scuole interessati, in possesso delle condizionalità di cui all'art. 3, dovranno far pervenire al Comune di Verona la candidatura redatta in carta semplice su moduli appositamente predisposti in forma di autocertificazione ai sensi di legge, entro il termine perentorio fissato dall'Avviso pubblico di cui all'art. 5 ed in conformità alle prescrizioni in esso contenute.
2. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pertanto, il loro trattamento è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

### **Art. 7 - Istruttoria ed assegnazione dei premi**

1. Al fine di pervenire all'assegnazione dei premi, il Dirigente responsabile del servizio interessato provvederà all'espletamento di tutte le attività istruttorie inerenti il procedimento curando, in particolare, l'esame delle candidature pervenute.
2. Sulla scorta di tali attività istruttorie, il predetto Dirigente procederà con proprie determinazioni, da pubblicarsi all'Albo pretorio comunale, alle eventuali esclusioni, all'approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione ed al conseguente conferimento dei premi, con declaratoria dei beneficiari.
3. I premi saranno erogati con apposito atto di liquidazione non appena esaurite le relative procedure amministrative e contabili.
4. L'esito del procedimento di conferimento dei premi potrà essere divulgato utilizzando i mezzi di comunicazione telematici, tra i quali, in particolare, la rete Internet comunale nella quale inserire le risultanze di cui al provvedimento dirigenziale richiamato al comma 2, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità. Inoltre, i nominativi e le eventuali riproduzioni dell'immagine dei destinatari dei premi potranno essere resi noti attraverso i mezzi di comunicazione di massa, oltre che telematici.
5. Il termine di tempo per la conclusione del procedimento di conferimento dei premi in parola con l'adozione del relativo provvedimento, è determinato in centoventi giorni decorrenti dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle candidature, salvo ricorrano particolari evenienze o esigenze istruttorie o disguidi non imputabili al Comune di Verona.

### **Art. 8 - Disposizione finale**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è competente a decidere la Giunta comunale o il Dirigente responsabile del servizio interessato sulla base del riparto delle rispettive competenze.